



COMPOSIZIONE NEGOZIATA DELLA CRISI D.L.24 AGOSTO 2021 N.118

(LEGGE N. 147 -21 OTTOBRE 2021)

Nozioni sul quadro regolamentare delle esposizioni bancarie F.I.8

Prof. Dott. Domenico de Falco

ORDINE DOTTORI COMMERCIALISTI TORRE ANNUNZIATA

Premessa

- Il 20 marzo 2017 la Banca centrale europea (BCE) ha pubblicato il testo definitivo delle sue linee guida alle banche in materia di crediti deteriorati (linee guida sugli NPL). Il documento rappresenta uno strumento che chiarisce le aspettative di vigilanza riguardo all'individuazione, alla gestione, alla misurazione e alla cancellazione degli NPL.
- Le linee guida pongono l'accento sulla necessità di effettuare accantonamenti e cancellazioni per i crediti deteriorati in maniera tempestiva, al fine di contribuire a rafforzare i bilanci bancari e permettere agli intermediari di concentrarsi (nuovamente) sulla loro attività principale, costituita in particolare dal finanziamento dell'economia.


Premessa

- Infatti il credito e sviluppo formano un binomio inscindibile. Senza credito non è possibile trasferire nello spazio e nel tempo le risorse necessarie per gli investimenti, per innalzare la produttività, per la crescita. Al tempo stesso, il credito è una scommessa sul futuro, sulla possibilità che la ricchezza di oggi generi benessere domani.
- Le Banche hanno sempre svolto un ruolo economico e sociale di notevole importanza il proprio scopo è di conciliare l'esigenza dei risparmiatori di disporre di attività a basso rischio e liquide – da usare come mezzi di pagamento – con quella degli investitori, che devono reperire risorse cospicue da impiegare in progetti illiquidi e rischiosi.

Premessa

- Nell'ultimo ventennio abbiamo assistito ad una erogazione del denaro da parte delle banche basata il più delle volte sulla semplice conoscenza diretta del richiedente o qualora fosse erogato credito assistito da garanzia, basato su perizie che nel tempo non sono mai state aggiornate.
- Il reale problema che poi le banche sono state costrette ad affrontare è stato proprio il recupero di quei crediti risultati in sofferenza. È per tale motivo che l'impatto economico delle nuove norme sugli NPLs dipende molto dai tempi necessari al recupero dei crediti e/o alla gestione delle crisi d'impresa: esso sarà più rilevante nei paesi caratterizzati da tempi lunghi, come l'Italia
- Il grafico che segue, tratto da Banca Mondiale, doing business 2019, evidenzia i tempi di chiusura delle vertenze giudiziali presso i Tribunali di primo grado.

Il grafico che segue, tratto da Banca Mondiale, doing business 2019, evidenzia i tempi di chiusura delle vertenze giudiziali presso Tribunale di primo Grado



Indagine Banca d'Italia

- Infatti la durata delle procedure di recupero crediti determina ingenti costi per le banche: secondo stime della Banca d'Italia, a parità di altre condizioni, una **riduzione da 5 a 2 anni** dei tempi di recupero diminuirebbe di circa la **metà** l'incidenza delle sofferenze sui bilanci bancari.
- Inoltre, numerosi studi empirici evidenziano come il **tasso di recupero** delle sofferenze diminuisce all'aumentare della durata della procedura: nel 2017 sulle sofferenze "chiuse" dopo **1 anno** si è registrato un tasso di recupero medio del **61%**, contro il **34%** per le posizioni chiuse dopo **6 o più anni**.
- I continui crediti non incassati hanno trasformato gli istituti di credito in delle vere e proprie società di recupero crediti allontanandosi dalla loro reale vocazione di erogazione di denaro ai soggetti richiedenti. I propri bilanci esponevano ed espongono esposizioni di crediti in sofferenza altissimi che destavano preoccupazione alla Vigilanza. A tutto quanto si aggiunga anche le lungaggini derivanti da Tribunali sempre più ingolfati di procedure intraprese da soggetti privati verso istituti di credito e viceversa.
- L'ultimo ventennio ha visto spesso l'attività di Governo impegnata in Decreti salva banca.

Indagine Banca d'Italia

- Sulla base di uno studio diffuso dalla Banca d'Italia, alla fine del terzo trimestre del **2015** i crediti deteriorati in **Italia** ammontavano a poco più di **€ 340 miliardi**, pari al **18,7%** del totale dei prestiti concessi.
- Le **imprese** risultano destinatarie di circa **€273 miliardi** di credito poi deterioratosi (l'80% del totale NPLs), di cui il **58%** sono stati classificati come **sofferenze**.
- In un tale contesto è evidente come la capacità degli intermediari di riequilibrare i propri bilanci in tempi ragionevoli sia fortemente condizionata dall'efficienza delle **procedure di recupero** che, secondo un'opinione ampiamente condivisa anche all'estero, sono ritenute lunghe e poco efficaci per l'Italia.
- Un'indagine condotta dalla Banca d'Italia nel Febbraio 2016 sulle **procedure di liquidazione e di ristrutturazione aziendale** presso i 25 maggiori gruppi bancari ha contribuito a far luce sull'**efficacia** delle procedure di recupero dei crediti bancari.
- I dati si riferiscono ad un **campione** di prestiti alle imprese pari a **€128 miliardi**, di cui €95 mil.(74%) in fase di liquidazione e €33 mil.(26%) oggetto di procedure di ristrutturazione.

Indagine Banca d'Italia

Tabella 1

Procedure di gestione dei crediti deteriorati utilizzate dalle banche

(numero di posizioni; milioni di euro; percentuali)

	(a) procedure finalizzate alla liquidazione		(b) procedure finalizzate alla ristrutturazione	
	Numero di posizioni	Importi (mln di euro)	Numero di posizioni	Importi (mln di euro)
Totale:	239.649	94.766	21.106	33.364
di cui:				
accordi stragiudiziali	56.557	7.960	17.434	14.413
procedure giudiziali	183.092	86.806	3.672	18.951
<i>Di cui (% delle proc. giudiziali):</i>				
- fallimenti	55,9%	54,1%	-	-
- concordati preventivi	11,8%	24,6%	21,3%	7,6%
- esecuzioni immobiliari	32,2%	21,3%	-	-
- accordi di ristrutturazione	-	-	18,4%	26,4%
- piani di risanamento	-	-	60,3%	66,0%

Indagine Banca d'Italia

Tabella 2

Importo medio dei crediti deteriorati per procedura
(euro)

	(a) procedure finalizzate	(b) procedure finalizzate
	alla liquidazione	alla ristrutturazione
Totale:	395.435	1.580.764

Indagine Banca d'Italia

Tabella 3

L'impiego di garanzie nelle procedure di liquidazione dei crediti alla fine del 2014

(valori percentuali)

	Totale	Accordi stragiudiziali	Procedure giudiziarie	<i>di cui:</i>		
				<i>procedure fallimentari</i>	<i>concordato preventivo</i>	<i>esecuzioni immobiliari</i>
(a.1) Ripartizione sulla base del numero delle posizioni						
Non garantite	36,6	36,2	36,6	36,5	47,3	33,7
Garanzie personali	49,3	53,5	49,1	52,2	40,0	47,3
Garanzie reali	14,2	10,3	14,3	11,3	12,7	19,0
(a.2) Ripartizione sulla base degli importi						
Non garantite	28,9	24,2	29,1	30,0	40,7	13,5
Garanzie personali	29,1	34,2	29,0	34,0	27,4	18,1
Garanzie reali	41,9	41,7	41,9	36,0	31,8	68,4

Indagine Banca d'Italia

- E' interessante osservare che in circa **un terzo** dei casi di **fallimento** le banche non detengono **nessuna garanzia** a tutela del proprio credito deteriorato, percentuale destinata a salire di gran lunga se si includono anche le *garanzie personali* che, tipicamente, non sono opponibili al fallimento o comunque assicurano un rango non elevato.
- E' interessante osservare che il valore medio delle procedure di **ristrutturazione** è molto più elevato rispetto alle procedure liquidatorie.
- Da un'indagine condotta da Banca d'Italia risultata che il **tasso medio di recupero** delle procedure di **liquidazioni** nel triennio 2011-2014, è di poco superiore al **40%**. A tal riguardo va rilevato che tale tasso è in linea con l'incidenza media delle **rettifiche di valore** apportate dalle banche al valore lordo delle **sofferenze**.

Indagine Banca d'Italia

- Si deve rilevare che i valori esposti devono considerarsi valori medi, dove all'interno del campione esaminato vi sono istituti bancari più virtuosi nel recupero delle posizioni deteriorate rispetto ad altri che riescono a recuperare solo una minima frazione dei propri crediti deteriorati .
- Volendo esaminare il dato medio di recupero del 40%, risulta che il tasso di recupero medio per i crediti coinvolti in procedure fallimentari è pari al 30% dunque più basso della media generale, mentre il tasso di recupero attraverso le azioni individuali (azioni esecutive) è superiore pari al 53%.
- Un altro aspetto di sicuro interesse è il trend seguito da detti tassi di recupero, laddove dal 2011 al 2014 le percentuali recuperate si sono ridotte per tutte le procedure probabilmente a causa del protrarsi della crisi che ha verosimilmente ridotto la capacità di valorizzare dei NPLs.
- E' rilevante il divario tra il decorso formale delle procedure e la loro durata utile sotto il profilo dei risultati economici

Indagine Banca d'Italia

- I recuperi sono conseguiti quasi integralmente entro cinque anni dall'avvio della liquidazione a prescindere dalla durata e dal tipo di procedura giudiziaria (concordati preventivi o posizioni interessate prevalentemente da esecuzioni immobiliari)
- Le ristrutturazioni richiedono invece un periodo relativamente più lungo prima di assicurare il recupero economico o la definitiva liquidazione dell'impresa, visto che a quattro anni dal loro avvio il 62% delle ristrutturazioni (in termini di importi del credito) risulta ancora in corso.
- Nel 2014 la gestione dei crediti deteriorati ha assorbito il 2,8% dei costi operativi delle banche.
- I crediti deteriorati sono stati gestiti principalmente attraverso la cessione a terzi meno spesso attraverso strutture interne dedicate a tale attività, che richiede specifiche competenze.
- La rilevante incidenza della gestione del credito deteriorato sui costi delle banche viene attribuita da queste ultime alla scarsa efficienza delle procedure giudiziarie dovuta in particolare dal sovraccarico degli uffici giudiziari e dall'eccessiva complessità delle procedure.
- In un tale contesto, le procedure concorsuali di tipo giudiziarie ed in particolare la liquidazione operata attraverso la procedura di fallimento comprende circa il 55% dei crediti deteriorati, sia in termini di numerosità che in termini di valore.

Indagine Banca d'Italia

- La maggior parte degli NPLs detenuti dalle banche italiane sono assoggettati alla legge fallimentare e sono dunque destinati a passare il vaglio del Curatore, sotto il controllo del Tribunale (Giudice Delegato) e del Comitato dei creditori, per essere azionati ed infine incassati, almeno in parte (30%)
- Contestualmente, osservando i dati inerenti le garanzie connesse a detti crediti bancari, si evince che solo la piccola parte dei crediti oggetto di domanda di insinuazione da parte delle banche è assistita da una garanzia reale (11,3% dei casi, 36% in termini di valore), con la conseguenza che per lo più si tratta di credito di rango chirografario.
- Considerando tali indicatori congiuntamente a quelli inerenti la scarsa patrimonializzazione delle imprese italiane, e l'eccessivo ricorso al credito bancario il quadro che si delinea rappresenta in modo evidente la rilevanza di una corretta valutazione dei crediti bancari di cui è richiesta l'ammissione nel fallimento, alla luce della normativa speciale applicabile (Testo Unico Bancario) ai fini di una corretta liquidazione dell'impresa in crisi, nel rispetto della *par condicio creditorum*
- Ciò spiega il motivo per cui la BCE suggerisce alle banche di avvalersi dell'ipotesi alternativa di ristrutturazione degli asset al di fuori delle procedure giudiziali.

Linee Guida sul Credito Deteriorato

- La Banca Centrale Europea ha pubblicato le “Linee guida sui crediti deteriorati”, con lo scopo di individuare le migliori prassi, di monitorare continuamente gli sviluppi, di promuovere una maggiore tempestività di accantonamenti e cancellazioni. L’addendum alle linee guida sui NPL pubblicato dalla BCE ha avuto importanti conseguenze per le banche europee, in particolar modo per quelle italiane con un elevato livello di crediti deteriorati. **La BCE si aspetta che le banche coprano integralmente i futuri crediti deteriorati quelli che saranno classificati come tali dal primo aprile 2018 – in un periodo compreso fra due anni per quelli non garantiti a sette anni per quelli garantiti (per questi la svalutazione partirà dal terzo anno per un ammontare del 40% del credito, per passare al 55% dopo quattro anni, al 70% dopo cinque anni, all’85% al sesto anno, fino ad arrivare al 100% al settimo anno).**
- Un altro cambiamento sostanziale per il sistema bancario italiano è costituito dall’entrata in vigore del **nuovo principio contabile internazionale IFRS9**, che va a sostituire lo IAS39. In base alle nuove regole, le banche devono infatti iscrivere le rettifiche su crediti in modo proporzionale all’aumento dei rischi, evitando che gli effetti sui bilanci si manifestino solo nei momenti di crisi.

Definizione di Credito deteriorato noto come NPL (Non Performing Loans)

- Esposizioni verso soggetti che, a causa di un peggioramento della loro situazione economica e finanziaria, non sono in grado di adempiere in tutto o in parte alle proprie obbligazioni contrattuali.
- Fino al 2014, in Italia era prevista una sotto classificazione delle esposizioni «deteriorate» secondo un ordine decrescente di rischiosità:
 - sofferenze
 - Incagli
 - Ristrutturati
 - scaduti e sconfinanti da più di 90 gg.

Nuova classificazione del credito deteriorato

- In applicazione del regolamento UE 227/2015 la Banca d'Italia ha previsto una nuova classificazione degli attivi deteriorati. Con questa nuova classificazione le precedenti nozioni di crediti incagliati e di crediti ristrutturati sono state eliminate. Le tre vigenti sottoclassi di crediti deteriorati sono:
 - 1. Past Due (Prestiti Scaduti o sconfinanti);**
 - 2. Unlikely to Pay (Inadempienze Probabili);**
 - 3. Sofferenze.**

Past Due

- Le esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate sono esposizioni, diverse da quelle classificate tra le sofferenze o le inadempienze probabili, che sono **scadute e/o sconfinanti da oltre 90 giorni** e superano una prefissata soglia di materialità.
- In sintesi tale definizione va coordinata con l' articolo 178 del Reg. UE n. 575/2013, infatti con l'entrata in vigore al 01 gennaio 2021 della nuova definizione di default le singole banche e intermediari finanziari devono classificare i clienti a fini prudenziali.

Past Due

La nuova definizione di default prevede che, ai fini del calcolo dei requisiti patrimoniali minimi obbligatori per le banche e gli intermediari finanziari, i debitori siano classificati come deteriorati (default) al ricorrere di almeno una delle seguenti condizioni:

- a) **il debitore è in arretrato da oltre 90 giorni** (in alcuni casi, ad esempio per le amministrazioni pubbliche, 180) **nel pagamento di un'obbligazione rilevante;**
- b) **la banca giudica improbabile che, senza il ricorso ad azioni quali l'escussione delle garanzie, il debitore adempia integralmente alla sua obbligazione.**

La condizione b) è già in vigore e non cambia in alcun modo. Per quanto riguarda la condizione a), un debito scaduto va considerato rilevante quando l'ammontare dell'arretrato supera entrambe le seguenti soglie:

- i. 100 euro per le esposizioni al dettaglio (RETAIL) e 500 euro per le esposizioni diverse da quelle al dettaglio (NON - RETAIL) (**soglia assoluta**);
- ii. l'1 per cento dell'esposizione complessiva verso una controparte (**soglia relativa**).

Superate entrambe le soglie, prende avvio il conteggio dei 90 (o 180) giorni consecutivi di scaduto, oltre i quali il debitore è classificato in stato di default. Tra le principali novità si segnala anche come non sia più possibile compensare gli importi scaduti con le linee di credito aperte e non utilizzate (c.d. margini disponibili); a questo fine è necessario che il debitore si attivi, utilizzando il margine disponibile per far fronte al pagamento scaduto.

La nuova definizione di «*default*»

CRITERIO DELLO SCADUTO EX ART. 178, CO. 1, lettera B) Regolamento (EU) NR. 575/2013

- SOGLIE DI RILEVANZA ASSOLUTE E RELATIVE

RETAIL

ARRETRATO $\geq 100,00$ EURO

ESPOSIZIONE $\geq 1\%$

NON RETAIL

ARRETRATO $\geq 500,00$ EURO

ESPOSIZIONE $\geq 1\%$

La nuova definizione di «*default*»

CRITERIO DELLO SCADUTO EX ART. 178, CO. 1, lettera B) Regolamento (EU) NR. 575/2013

CLIENTE	RAPPORTO	ACCORDATO	UTILIZZATO	SCONFINO	SOGLIA RELATIVA
Bianchi	FIDO DI C.c.	€200.000	€201.000	€1.000	0,5%
Rossi	MUTUO FIDO DI C.c.	€80.000 €10.000	€ 82.000 € 8.000	€2.000 € 0	2,4% 0,0%

Rossi e Bianchi hanno entrambi uno sconfinamento, ma l'unico che al 90° giorno sarà classificato in «*default*» è Rossi.

LE INADEMPIENZE PROBABILI (UNLIKELY TO PAY - UTP)

- Le inadempienze probabili, in inglese "unlikely to pay", sono crediti per i quali la banca giudichi improbabile che, senza il ricorso ad azioni quali l'escussione delle garanzie, **il debitore adempia integralmente alle sue obbligazioni creditizie**. Quando si parla di non adempienze ci si riferisce sia al capitale che agli interessi.
- Solitamente si tratta di crediti di aziende finite in difficoltà. Tuttavia questa categoria di esposizioni possono ancora essere riportati in bonis, grazie a interventi mirati.

LE INADEMPIENZE PROBABILI (UNLIKELY TO PAY - UTP)

Valutazione del merito creditizio

1^ Fase: documentazione

Informazioni complete e aggiornate su:

- Affidato
- Garanti
- Garanzie

2^ Fase: valutazione

Razionalizzazione e valutazione delle informazioni più rilevanti in termini di:

- Solidità
- Capacità di rimborso sui finanziamenti
- Corretto utilizzo e movimentazione degli affidamenti rotativi

I CREDITI IN SOFFERENZA

- Nella categoria dei crediti in sofferenza, quella più grave per l'istituto bancario, finiscono tutte le attività che la banca vanta verso **soggetti debitori che si trovano in stato d'insolvenza o in situazioni sostanzialmente equiparabili**, indipendentemente dalle eventuali previsioni di perdita formulate dalla banca. Non è necessario che questo status di non solvibilità sia accertato giudizialmente.
- Si distingue tra sofferenze lorde, in cui non si sono operate le rettifiche analitiche, dalle sofferenze nette, che sono decurtate delle svalutazioni.
- Il passaggio a sofferenza implica l'azione legale verso il cliente e la revoca degli affidamenti.
- Le esposizioni deteriorate classificate in «sofferenza» producono effetti negativi in misura maggiore rispetto alle altre tipologie di crediti deteriorati.

I CREDITI FORBORNE

- Accanto alle precedenti tipologie di *non performing loans*, le autorità di vigilanza europea hanno introdotto un'ulteriore definizione, quella di crediti oggetto di concessione (forborne exposures). Si tratta di crediti (non solo deteriorati ma anche in bonis) oggetto di concessioni (in inglese "forbearance") da parte della banca. Tali concessioni (ad esempio una riduzione del tasso di interesse del finanziamento oppure un allungamento della durata del finanziamento) costituiscono delle modifiche alle originarie condizioni contrattuali della linea di credito che la banca concede all'impresa cliente. Tali misure di forbearance possono essere:
- **Forborne performing exposures**, se riguardano clienti performing in difficoltà finanziaria.
- **Non performing exposures** with forbearance measures, se riguardano clienti classificati in stato di deterioramento.
- **La definizione di "forborne"** non sostituisce le esistenti categorie di attività deteriorate, ma si pone come strumento informativo addizionale.

Misure di concessione-Forbearance

- Le banche approvano misure di concessione (forbearance) se tali misure siano ritenute idonee a massimizzare i recuperi attesi sulle esposizioni nei confronti di debitori in difficoltà finanziaria;
- a tal fine individuano tempestivamente la soluzione migliore in relazione al caso specifico, **fermo restando che tale decisione non deve rappresentare un espediente per ritardare la classificazione di un'esposizione creditizia fra quelle deteriorate.**
- Le misure di concessione consistono in “concessioni” accordate a qualunque esposizione – sotto forma di prestiti, titoli di debito e impegni (revocabili o irrevocabili) all'erogazione di finanziamenti – nei confronti di un debitore che si trova o è in procinto di trovarsi in difficoltà a rispettare i propri impegni finanziari (“difficoltà finanziarie”). Di conseguenza, un'esposizione può essere considerata oggetto di misure di concessione solo se il debitore si trova in difficoltà finanziarie che hanno indotto la banca ad accordare alcune concessioni.

Misure di concessione disponibili a breve termine

- **Le misure di concessione a breve termine** sono definite come condizioni di rimborso ristrutturate di natura temporanea volte a fronteggiare difficoltà finanziarie nel breve periodo,
- **Non affrontano la risoluzione dei ritardi di pagamento esistenti** se non associate ad adeguate misure a lungo termine.
- **Non dovrebbero generalmente superare i due anni.**

Misure di concessione disponibili a medio/lungo termine

- **Le misure di concessione a medio/lungo termine devono essere economicamente sostenibili.**
- In generale, una soluzione comprendente misure di concessione a lungo termine dovrebbe essere considerata economicamente sostenibile solo quando:
 - 1) l'ente è in grado di dimostrare (in base a informazioni finanziarie documentate ragionevoli) che il debitore può realisticamente sostenerla in base alle proprie disponibilità finanziarie;
 - 2) la risoluzione delle esposizioni in essere che presentano ritardi di pagamento è affrontata interamente e si prevede una riduzione significativa del saldo residuo dovuto dal debitore nel medio-lungo periodo;

Le misure di concessione - soddisfacimento dei criteri indicati nelle linee guida.

- Il debitore è stato interessato da un evento identificabile che ha provocato vincoli di liquidità temporanei.
- Il debitore ha dato concretamente prova di intrattenere un buon rapporto finanziario con la banca (anche attraverso l'effettuazione di significativi rimborsi in linea capitale prima dell'evento) e dimostra una chiara disponibilità a collaborare.
- I termini contrattuali di qualunque misura di concessione dovrebbero assicurare alla banca il diritto di rivedere le misure stipulate se la situazione del debitore migliora ed è quindi possibile applicare condizioni più favorevoli per la banca (comprese tra la misura di concessione e le condizioni contrattuali originarie).

Elenco delle misure di concessione più comuni

- 1. Pagamento di soli interessi:** Durante un periodo definito di breve durata vengono pagati i soli interessi sui finanziamenti e non sono effettuati rimborsi in linea capitale. Il capitale rimane quindi invariato e le condizioni per la struttura dei rimborsi sono oggetto di una nuova valutazione alla fine del periodo di pagamento di soli interessi, subordinatamente alla capacità di rimborso valutata .
- 2. Pagamenti ridotti:** Riduzione dell'importo delle rate di rimborso per un periodo definito di breve durata al fine di tener conto della peggiorata situazione finanziaria del debitore e successiva prosecuzione dei rimborsi sulla base della capacità di rimborso prevista. Gli interessi rimangono interamente esigibili.
- 3. Periodo di tolleranza/moratoria dei pagamenti:** Concessione al debitore di una dilazione definita per l'adempimento degli obblighi di rimborso, di norma con riferimento a capitale e interessi.
- 4. Capitalizzazione di arretrati/interessi:** Misura di concessione applicata agli arretrati e/o agli interessi arretrati maturati che consiste nell'aggiungere gli importi non pagati alla quota capitale in essere da rimborsare nel quadro di un programma rimodulato sostenibile.

Elenco delle misure di concessione più comuni

- 5. Riduzione del tasso di interesse:** Riduzione permanente (o temporanea) del tasso di interesse (fisso o variabile) a un livello equo e sostenibile.
- 6. Estensione della scadenza:** Estensione della scadenza del prestito (vale a dire, della data di pagamento dell'ultima rata del prestito prevista dal contratto) che permette una riduzione degli importi delle rate distribuendo i rimborsi su un periodo più lungo.
- 7. Garanzie aggiuntive :** Ottenimento di privilegi ulteriori su attività non vincolate (unencumbered) come garanzia aggiuntiva del debitore volta a compensare la maggiore esposizione al rischio e come parte del processo di ristrutturazione
- 8. Cessione volontaria/assistita :** Accordo tra la banca e il debitore finalizzato a cedere su base volontaria l'attività o le attività garantite per rimborsare parzialmente o interamente il debito.
- 9. Rimodulazione dei pagamenti :** L'esistente calendario di rimborso previsto dal contratto è rimodulato in un nuovo programma sostenibile basato su una valutazione realistica, attuale e prevista dei flussi di cassa del debitore.

Elenco delle misure di concessione più comuni

- 10. Conversione valutaria** : Allineamento della valuta del debito a quella dei flussi di cassa.
- 11. Altre modifiche delle condizioni/delle clausole contrattuali** : Decisione della banca di sollevare il debitore dall'adempimento di clausole o condizioni incluse in un contratto di prestito non ancora elencate sopra.
- 12. Nuovi finanziamenti** : Nuove misure di finanziamento per favorire il recupero dell'esposizione di un debitore in difficoltà.
- 13. Consolidamento del debito**: Comporta la combinazione di molteplici esposizioni in un unico prestito o in un numero limitato di prestiti.
- 14. Cancellazione parziale o totale del debito** : Si tratta del caso in cui la banca rinuncia al diritto di recuperare mediante vie legali l'intero ammontare del debito ancora dovuto dal debitore oppure parte di esso.



DEFIZIONE DI *DEFAULT*,
CALENDAR
PROVISIONING E
RELATIVE CONSEGUENZE
SULLE POLITICHE
CREDITIZIE

31

1

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Dies a quo da cui inizia l'anzianità di deterioramento del credito

- **IL CONTEGGIO PARTE DA QUANDO L'ARRETRATO SUPERA LE 2 SOGLIE DI RILEVANZA, NON DALL'INADEMPIMENTO;**
- LE RATE OGGETTO DI MODIFICA, SOSPENSIONE E DILAZIONE RIMBORSO NON SONO CONTEGGIATE COME IN ARRETRATO;
- CON SOSPENSIONE LEGISLATIVA IL CONTEGGIO DELL'ARRETRATO È SOSPESO DURANTE TALE LASSO DI TEMPO;
- SE IL RIMBORSO È OGGETTO DI CONTROVERSIA IL CONTEGGIO È SOSPESO SINO ALLA SUA DEFINIZIONE;
- CON OPERAZIONI STRAORDINARIE IL CONTEGGIO DECORRE DALLA DATA DI CAMBIAMENTO DEL DEBITORE;
- SE CAMBIA SOLO IL NOME DEL DEBITORE IL CONTEGGIO CONTINUA SENZA MODIFICHE.

Dies a quo da cui inizia l'anzianità di deterioramento del credito

- Il 15 marzo 2018 la Banca Centrale Europea, vista la realtà in cui versavano i bilanci delle banche soggette a vigilanza, ha integrato la normativa vigente ed ha pubblicato il cosiddetto “Addendum” in cui sono precisate le aspettative di vigilanza della BCE. L’addendum corrobora e integra le linee guida sugli NPL illustrando le aspettative quantitative dell’autorità di vigilanza in merito ai livelli minimi di accantonamento prudenziale che ci si attende per le esposizioni deteriorate (non-performing exposures, NPE). Le aspettative si basano sulla durata del lasso di tempo in cui un’esposizione è classificata come deteriorata (ossia la sua “anzianità”) nonché sulle garanzie reali detenute (ove presenti). Le misure andrebbero considerate come “livelli minimi di accantonamento prudenziale” finalizzati al trattamento prudenziale delle NPE e dunque tesi a evitare che consistenze eccessive di NPE di elevata anzianità e prive di copertura si accumulino in futuro nei bilanci bancari.
- Le regole si applicano agli accantonamenti riclassificati da in bonis a deteriorate successivamente al 1 Aprile 2018.
- Per “anzianità” della NPE si intende il numero di giorni (convertito in anni) intercorsi dalla data in cui l’esposizione è stata classificata come deteriorata fino alla data di segnalazione o di riferimento rilevante.
- Le aspettative di vigilanza si basano, inoltre, su una distinzione tra NPE garantite e non garantite.

Addendum alle linee guida BCE

- Più specificamente, secondo l'Addendum della BCE, i crediti deteriorati devono essere svalutati integralmente in un periodo pari a 7 anni per i crediti garantiti e di 2 anni per i crediti non garantiti.
- Pertanto la percentuale di svalutazione **per i crediti non garantiti** può essere **pari allo 0% i primi due anni; 35% dopo il secondo anno e poi direttamente 100%**.
- **Per i crediti garantiti:** può essere **pari allo 0% per i primi due anni;** crescita progressiva (a partire dal 25%) dal terzo anno.

Il “Calendar provisioning”

ANNO	CON GARANZIA IMMOBILIARE	ALTRE GARANZIE	SENZA GARANZIE
Classificazione N.P.E.			
1	-	-	-
2			35%
3	25%	25%	100%
4	35%	35%	
5	55%	55%	
6	70%	80%	
7	80%	100%	
8	85%	100%	
9	100%	100%	